

## **DECRETO LEGGE N. 137 DEL 28/10/2020**

### **ART 1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO**

E' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25/10/2020, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all'allegato 1 del decreto in commento. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25/10/2020.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il predetto contributo spetta in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.

Per coloro che abbiano già beneficiato del contributo erogato ai sensi dell'art. 25 del DL 34/2020 il contributo è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente già comunicato senza presentazione di specifica istanza.

Per i soggetti che non hanno presentato istanza ai sensi art. 25 DL 34/2020 il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web.

Il contributo non spetta a coloro la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

### **ART 5. MISURE SOSTEGNO OPERATORI TURISTICI / CULTURA**

E' prorogato il credito d'imposta per la fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast, utilizzabile una tantum entro il 30/06/2021.

### **ART. 8 CREDITO D'IMPOSTA CANONE LOCAZIONE USO NON ABITATIVO**

Per le imprese operanti nei settori di cui all'allegato 1 del decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta 2019, il credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda di cui all'art.28 del DL 34/2020, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

### **ART. 9 CANCELLAZIONE SECONDA RATA IMU IMMOBILI STRUMENTALI**

Per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata IMU sugli immobili e relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nell'allegato 1 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

### **ART. 10 PROROGA INVIO MODELLO 770**

Il modello 770 relativo all'anno 2019 può essere inviato entro il 10/12/2020.

#### **ART. 12 NUOVI TRATTAMENTI CASSA INTEGRAZIONE E BLOCCO LICENZIAMENTI**

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 *quinquies* del DL 18/2020 convertito, per una durata massima di sei settimane. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16/11/2020 e il 31/01/2021.

Fino al 31/01/2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23/02/2020, fatte salve specifiche ipotesi in ambito di contratto di appalto.

Fino al 31/01/2021 è preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Ai datori di lavoro privati che non richiedano la Cassa integrazione spetta l'esonero dai contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31/01/2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.

#### **ART. 13 SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI INPS/INAIL AZIENDE DI CUI ALL'ALLEGATO 1**

Per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori di cui all'allegato 1 aventi sede in Italia sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16/03/2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.